



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE  
DEL CORPO NAZIONALE VV.F.*

*LORO SEDI*

OGGETTO: "Risultanze del gruppo di lavoro istituito con decreto del Capo Dipartimento del 31 marzo 2017 n. 54 per l'elaborazione della bozza del provvedimento di disciplina della banda musicale del C.N.VV.F.."

Per opportuna informazione, si trasmette in allegato quanto pervenuto dall'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

ILCAPO UFFICIO DI STAFF  
Lanza Bucceri



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA BOZZA DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI DISCIPLINA DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

La banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è disciplinata, per il reclutamento e per la sopravvenuta inidoneità del personale, dall'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, che rinvia, nei limiti della compatibilità, agli articoli 145, 146 e 147, recanti le disposizioni relative al personale dei gruppi sportivi.

In virtù del citato articolo 148 i riferimenti alla qualità di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti negli articoli sopra citati, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualità di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.

In attuazione dell'articolo 145, comma 2 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, con il decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015 n. 40, sono stati previsti i requisiti di accesso e le modalità di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e accedono al ruolo degli stessi in qualità di "orchestrale".

Tuttavia, pur essendo allievi vigili del fuoco e pur essendo inseriti nel ruolo degli stessi, gli orchestrali sono assunti con i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale in deroga a quelli ordinari, previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, e sono chiamati a frequentare "*uno specifico corso di formazione*", così come previsto dall'articolo 4, comma 4 del decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015, n. 40.

Al di là delle disposizioni sopra richiamate, si è riscontrata l'assenza di una disciplina che definisca l'organizzazione, l'impiego, i compiti e le attribuzioni del personale della banda musicale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Tale *vulnus* può essere colmato adottando un provvedimento, per la cui elaborazione, con decreto del Capo Dipartimento 31 marzo 2017 n. 54, è stato istituito un gruppo di lavoro.

In relazione alla tipologia di provvedimento da adottare, il gruppo ha ritenuto di individuarlo nel decreto del Capo del Dipartimento, atteso il rilievo di alcune disposizioni che promuovono l'immagine, il ruolo e le funzioni del Corpo nazionale.

Per l'elaborazione della bozza in oggetto sono stati utilizzati, come modelli di riferimento, i decreti disciplinanti la banda musicale della Polizia di Stato – decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987 n. 240- nonché della Guardia di Finanza - decreto legislativo 27 febbraio 1991 n. 79. Tuttavia, nell'attingere dai modelli anzidetti, è subito emerso un aspetto di non poco conto, ovvero la diversa natura delle fonti richiamate. Infatti, i decreti disciplinanti la banda musicale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza sono fonti normative, rispettivamente, di rango secondario e primario e non provvedimenti amministrativi.

Il provvedimento in oggetto, del cui contenuto dovranno essere informate le organizzazioni sindacali, prevede che la banda musicale ha il **compito** di partecipare alle celebrazioni più importanti della vita del Corpo nazionale nonché di rappresentarlo nelle manifestazioni pubbliche, di volta in volta, organizzate.

Come previsto dal decreto del Ministro dell'interno 11 aprile 2017 n. 1546, concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale, la **sede** della banda musicale è a Roma, presso gli uffici centrali.

Sul **piano funzionale**, il personale della banda musicale dipende dalla Direzione Centrale per la formazione- Scuole Centrali Antincendi- e, per l'impiego, dal Capo del Corpo nazionale. Per quanto attiene, invece, alla **gestione organizzativa e amministrativa**, sarà necessario individuare il dirigente del Corpo nazionale a cui conferire tale gestione e, a tal fine, occorrerà incidere sulla declaratoria dei posti di funzione attraverso una modifica del decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2014.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Tuttavia, poiché il decreto da modificare è del Ministro dell'interno mentre il provvedimento in fase di elaborazione sarà un decreto del Capo del Dipartimento, è apparso opportuno inserire nella bozza una formulazione che si limiti semplicemente a richiamare le norme di riferimento, quali gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, disciplinanti le modalità di individuazione e di conferimento degli incarichi, anziché prevedere espressamente la modifica da apportare al decreto ministeriale sopra citato. In tale sede potranno essere opportunamente integrate le attuali declaratorie dei dirigenti interessati dalle attribuzioni previste dal presente decreto.

La partecipazione della banda musicale alle manifestazioni presuppone un'attività di **individuazione degli eventi e di programmazione della sua partecipazione**, che è demandata al Capo del Corpo nazionale. Tuttavia, in relazione a particolari eventi di rilievo istituzionale, il Capo Dipartimento può proporre la partecipazione della banda a manifestazioni non incluse nel programma.

Inoltre, in occasione di particolari manifestazioni istituzionali, la banda ben potrebbe esibirsi congiuntamente al personale delle bande musicali delle Forze di Polizia e delle altre Amministrazioni dello Stato.

Alcune criticità sono emerse con riferimento alle **spese** da sostenere per la partecipazione della banda ad eventi musicali su richiesta di enti o organismi nazionali o stranieri, pubblici o privati.

Si è previsto al riguardo che tutte le spese, quali quelle relative al trattamento economico di missione, all'orario di lavoro straordinario, di viaggio, vitto e alloggio degli orchestrali, di trasporto dei materiali ed altre eventualmente occorrenti siano a carico degli enti invitanti e che per il rimborso delle stesse possa essere seguita la procedura di cui all'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, tra l'altro prevista anche per la banda musicale della Polizia di Stato.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Tale procedura presuppone la stipula, tra il Corpo nazionale e gli enti suddetti, di convenzioni aventi ad oggetto sia la partecipazione della banda all'evento sia la disciplina del rimborso delle spese.

Le somme relative alle spese suddette sono versate sul capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per poi essere riassegnate, con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno.

Il richiamo alla procedura di cui all'articolo 17 mira ad evitare che dalla partecipazione della banda musicale possa derivare un danno all'Erario, atteso che tutte le spese devono, infatti, essere rimborsate dagli organismi o enti richiedenti.

Si precisa che la stessa convenzione ben potrà prevedere che le spese di vitto e alloggio siano corrisposte direttamente dagli enti invitanti, che potranno versare il relativo importo direttamente agli albergatori e ai ristoratori, mentre per le spese relative al carburante, al trattamento economico di missione e all'orario di lavoro straordinario occorrerà seguire la procedura del rimborso di cui all'articolo 17 (versamento sul capitolo delle entrate e riassegnazione sui singoli capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno).

Tuttavia, dall'applicazione di tale procedura potrebbe derivare una criticità, che di seguito si espone.

Atteso che l'erogazione del servizio presuppone che la Corte dei Conti abbia già registrato il decreto di approvazione della convenzione all'uopo stipulata, potrebbe verificarsi che i tempi necessari per il controllo di legittimità non si concilino con una partecipazione all'evento non programmata con sufficiente anticipo. Si prospetta, quindi, il rischio di una registrazione successiva alla data dell'evento, a cui la banda è invitata a partecipare.

Pertanto, al di là degli eventi programmati, in occasione di eventi non programmabili ma in ordine ai quali l'Amministrazione ritiene ugualmente opportuna la partecipazione della



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

banda musicale, sarà possibile non ricorrere allo strumento convenzionale di cui all'articolo 17.

Invero, in alternativa, gli enti richiedenti potranno procedere al pagamento diretto delle spese necessarie. Tale soluzione è in linea sia con la disposizione di cui all'articolo 4 della bozza di provvedimento in oggetto, nella parte in cui al comma 1 prevede come "possibile" il ricorso alle convenzioni, sia con la prassi, tutt'ora vigente, del pagamento diretto di alcune delle spese da parte degli enti medesimi.

Inoltre, al fine di evitare una disposizione troppo rigida che precluda cioè al Corpo nazionale la possibilità di una partecipazione a spese dell'Amministrazione allorquando, in talune circostanze particolari, ben potrebbe ritenersi ugualmente conveniente l'esibizione della banda musicale, si è previsto che, in occasione di eventi di particolare rilevanza istituzionale nonché di manifestazioni culturali, promozionali, a scopo di beneficenza o ritenute di rilievo per il Corpo nazionale le spese per la partecipazione della banda musicale possano essere, in tutto o in parte, a carico dell'Amministrazione.

Il testo disciplina, altresì, **la composizione della banda**, rinviando alla tabella allegata al decreto del Ministro dell'Interno 25 febbraio 2015 n. 40, che individua i trenta strumenti musicali di cui la stessa si compone.

In occasione di singole manifestazioni, tale composizione può essere integrata da personale del Corpo nazionale, purchè sia in possesso dei titoli musicali o abbia comprovata esperienza. Tuttavia, l'integrazione deve essere limitata al tempo strettamente necessario alla preparazione dell'esibizione nonché all'esecuzione della stessa.

Attraverso tale previsione si è voluto tener conto dell'esigenza temporanea di dover incrementare il numero degli orchestrali, attraverso il richiamo del personale permanente e volontario, che voglia aderirvi, ferme restando le prioritarie esigenze delle sedi di servizio.

Con riguardo **al corso di formazione**, si è rinviato alle disposizioni che prevedono la durata di sei mesi dello stesso. Nell'elaborazione della norma in questione, si è superato il



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

dubbio sull'opportunità o meno di una sua riduzione da sei mesi a tre mesi. La riduzione avrebbe comportato l'immissione in ruolo degli orchestrali **anticipata**, rispetto a quella dei vigili del fuoco operativi, con inevitabili conseguenze, in termini di pretese e di contenzioso. Tuttavia, tenendo conto delle differenze sussistenti tra gli orchestrali e gli allievi vigili del fuoco, il corso di formazione del personale della banda musicale deve avere una sua specificità e nel decreto si rimette al direttore centrale per la formazione la definizione dello specifico programma formativo.

Con riferimento **all'orario di lavoro** e alle **assenze dal servizio**, è apparso opportuno richiamare la normativa vigente, ovvero le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012 n. 64 disciplinanti gli aspetti anzidetti e rimettere al dirigente competente la determinazione delle modalità di fruizione del congedo ordinario che garantiscano l'unitarietà della banda, vista la connotazione collegiale della banda nonché l'esiguità del numero degli orchestrali.

Con riguardo **all'attività musicale e di repertorio**, si è preso atto che nella banda musicale il maestro direttore è uno "strumento musicale" al pari degli altri e, per tale ragione, si è preferito attribuire al dirigente, che sarà incaricato della gestione organizzativa e funzionale della banda, il compito di provvedere all'organizzazione delle attività musicali e di repertorio. Inoltre, nei casi di necessità, può essere richiesto al personale della banda di suonare temporaneamente uno strumento musicale affine a quello in uso, sempre che rientri tra gli strumenti indicati nella tabella sopra citata.

Si è prevista, altresì, la disciplina in tema di **divise e di equipaggiamento** e, a tal proposito, si è precisato che il personale della banda indossa, durante lo svolgimento dell'orario di servizio, la divisa dei vigili del fuoco munita di segni identificativi dell'appartenenza al ruolo dei vigili del fuoco, mentre in occasione di esibizioni, indossa l'uniforme storica, ferma restando la facoltà del dirigente, incaricato della gestione della banda, di individuare una diversa divisa da far indossare per le particolari esigenze del caso.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il testo del provvedimento termina con le disposizioni di rinvio all'ulteriore normativa applicabile al personale della banda musicale, in quanto compatibile.

Infine, in occasione dell'adozione dei correttivi al nuovo ordinamento, in considerazione della peculiarità del personale della banda musicale che, pur appartenendo al ruolo dei vigili del fuoco non può svolgere compiti operativi, si suggerisce un intervento normativo che istituisca un ruolo tecnico. A tal fine, occorrerà modificare il decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, per poi rinviare ad una norma di rango secondario, qual è il regolamento ministeriale, la relativa disciplina di dettaglio.

Roma 12 luglio 2017

I COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO l'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, concernente il "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252", ed, in particolare, il titolo V, concernente "Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, riguardante il "Semestre europeo- Prime disposizioni urgenti per l'economia", che all'articolo 10 ha modificato la durata del corso di formazione per gli allievi vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 recante "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015, n. 40 concernente "Regolamento recante requisiti di accesso e modalità di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e, in particolare, l'articolo 4, comma 4 che prevede che i vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e sono ammessi a frequentare "*uno specifico corso di formazione*";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 11 aprile 2017, n. 1546, recante "Ripartizione delle dotazioni organiche del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217", in forza del quale gli orchestrali della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in numero di 30 unità, sono assegnati agli Uffici Centrali;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi n. 29/29923 del 18 dicembre 1995, concernente la costituzione della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 31 marzo 2017, n. 54, concernente "l'istituzione del gruppo di lavoro con il compito di predisporre la bozza del provvedimento con il quale dovranno essere definiti l'organizzazione, l'impiego, i compiti e le attribuzioni del personale nonché ogni altro aspetto connesso alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

INFORMATE le Organizzazioni sindacali;

RITENUTO di regolamentare gli aspetti concernenti l'organizzazione, l'impiego, i compiti e le attribuzioni della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del relativo personale, non disciplinati da fonte normativa di rango primario o secondario

**DECRETA**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## Art. 1

### *Compiti e attribuzioni*

1. La banda musicale dei vigili del fuoco partecipa alle celebrazioni più importanti della vita del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e rappresenta il Corpo in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.
2. La banda musicale può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 3, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, a svolgere attività concertistica per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti ed organismi nazionali e stranieri, pubblici o privati.

## Art. 2

### *Dipendenza ed impiego*

1. La banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha sede a Roma e dipende funzionalmente dalla Direzione Centrale per la formazione - Scuole Centrali Antincendi- nonché, per l'impiego, direttamente dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per l'individuazione e il conferimento degli incarichi relativi alla gestione organizzativa e amministrativa della banda musicale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Su specifica indicazione del dirigente individuato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al personale della banda musicale possono essere affidati specifici compiti di supporto alle attività della stessa.

## Art. 3

### *Programmazione manifestazioni*

1. L'individuazione e la programmazione delle manifestazioni, alle quali la banda musicale partecipa, sono definite dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. La banda musicale può esibirsi congiuntamente al personale delle bande musicali delle Forze di Polizia o delle altre Amministrazioni dello Stato nonché può eseguire brani diretti da maestri di fama internazionale.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha facoltà di proporre la partecipazione della banda a manifestazioni non incluse nel programma in relazione a particolari eventi di rilievo istituzionale.

## Art. 4

### *Modalità d'impiego*

1. Per la partecipazione della banda musicale alle manifestazioni di cui all'articolo 3, su richiesta degli organismi ed enti di cui all'articolo 1, comma 2, le spese per il trattamento economico di missione, per l'orario di lavoro straordinario, di viaggio, vitto e alloggio del personale nonché di trasporto dei materiali ed altre eventualmente occorrenti sono a carico degli organismi ed enti medesimi. A tal fine



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

possono essere stipulate tra le parti le convenzioni di cui all'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

2. In caso di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza istituzionale, di manifestazioni culturali, promozionali, a scopo di beneficenza nonché ritenute di rilievo per il Corpo nazionale, le spese di cui al comma 1 possono essere, in tutto o in parte, a carico dell'Amministrazione.

## **Art. 5**

### *Composizione*

1. La banda musicale è costituita da trenta vigili del fuoco in qualità di orchestrale, secondo la composizione indicata nella tabella I, allegata al decreto del Ministro dell'interno del 25 febbraio 2015, n. 40.

2. Tale composizione può essere integrata, per singole manifestazioni e ferme restando le prioritarie esigenze delle sedi di servizio, da personale del Corpo nazionale in possesso di titoli musicali o di comprovata esperienza, per il tempo strettamente necessario all'attività preparatoria dell'esibizione nonché all'esecuzione della stessa.

## **Art. 6**

### *Corso di formazione*

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto ministeriale 25 febbraio 2015, n. 40, i vincitori del concorso per allievi vigili del fuoco nella qualità di orchestrali della banda musicale sono avviati alla frequentazione di uno specifico corso di formazione della durata prevista dall'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

2. Con decreto del Direttore Centrale per la formazione è definito il programma del corso di formazione.

## **Art. 7**

### *Orario di lavoro e assenze dal servizio*

1. Per l'orario di lavoro del personale della banda musicale e per le assenze dal servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 nonché quelle di cui agli articoli 27 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

2. L'organizzazione dell'attività musicale è svolta in modo da garantire l'impiego contestuale degli strumenti musicali della banda e a tal fine le modalità di fruizione del congedo ordinario sono determinate in modo da assicurare l'unitarietà della stessa.

## **Art. 8**

### *Attività musicali e repertorio*

1. All'organizzazione delle attività musicali e al repertorio provvede il dirigente di cui all'articolo 2, comma 3, su indicazione del maestro direttore.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. Agli orchestrali può essere richiesto, in caso di necessità, di suonare temporaneamente uno strumento musicale affine a quello in uso, purchè rientrante tra gli strumenti indicati nella tabella I allegata al decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015 n. 40.

## **Art. 9**

### *Divisa ed equipaggiamento*

1. Il personale della banda musicale indossa, durante lo svolgimento dell'orario di servizio, la divisa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, munita di segni identificativi dell'appartenenza al ruolo dei vigili del fuoco nella qualità di orchestrale e, in occasione delle esibizioni, le uniformi storiche.

2. In presenza di particolari esigenze, il dirigente di cui all'articolo 2, comma 3 individua l'uniforme da indossare.

## **Art. 10**

### *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, al personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al personale del ruolo dei vigili del fuoco nonché le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Frattasi